

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SÔ:UNIC», per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8197972

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: una serie di 24 marchi registrati comunitari, internazionali, del Regno Unito e irlandesi costituiti dalla parola «SO» combinata con altri elementi, per prodotti della classe 3, una serie di 17 segni non registrati costituiti dalla parola «SO» combinata con altri elementi, utilizzati con riferimento a prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio;
- violazione della Regola 15, paragrafo 2, lettera b) punto iii), del regolamento n. 2868/95 della Commissione; e
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 agosto 2012 — Sachi Premium — Outdoor Furniture/UAMI — Gandia Blasco (poltrone)

(Causa T-357/12)

(2012/C 311/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sachi Premium — Outdoor Furniture, Ld^a (Estarreja, Portogallo) (rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gandia Blasco, SA (Valencia, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 aprile 2012 (R 969/2011-3);

— dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario controverso n. 1512633-0003; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello per il prodotto «poltrone, sedie reclinabili» — disegno o modello comunitario registrato n. 1512633-0003

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto di dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario registrato in base agli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio; registrazione di disegno o modello comunitario n. 52113-0001, per il prodotto «poltrone»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato controverso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 5-7 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Vuitton Mallettier/UAMI — Nanu-Nana (motivo a quadri)

(Causa T-359/12)

(2012/C 311/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Mallettier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzaletti e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co.KG (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 maggio 2012 nel procedimento R 1855/2011-1;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; e
- condannare la Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co.KG alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'UAMI

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo che rappresenta un motivo a quadri per prodotti della classe 18 — domanda di marchio comunitario n. 370445

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario, fondata su motivi di nullità assoluta, ossia l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), punto iii), e f), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, e su motivi di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento in toto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio; e
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Impugnazione proposta il 17 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-63/11, Macchia/Commissione

(Causa T-368/12 P)

(2012/C 311/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Controinteressato nel procedimento: Luigi Macchia (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012 nella causa F-63/11, Macchia/Commissione;
- respingere il ricorso introdotto dal sig. Macchia nella causa F-63/11;
- condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese nel presente grado di giudizio;
- condannare il sig. Macchia alle spese nel giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra petita, dato che il TFP, da una parte, ha ampliato l'oggetto della controversia, annullando la decisione della Commissione non solo in quanto nega la proroga del contratto del sig. Macchia, bensì parimenti in ragione del suo rifiuto di concedergli un nuovo contratto, mentre il petitum del ricorso in primo grado menzionava esclusivamente l'annullamento della decisione della Commissione di non prorogare il contratto dell'interessato e, dall'altra, ha snaturato l'oggetto della controversia affermando che non occorreva esaminare la censura del ricorrente in primo grado, sig. Macchia, diretta contro il motivo di diniego relativo alla regola degli otto anni mentre tale censura costituirebbe il nucleo del ricorso in primo grado.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio, ove il TFP avrebbe ampliato e snaturato l'oggetto della controversia senza dare alla Commissione la possibilità di pronunciarsi al riguardo.